

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PROT 572

Roma, 28 FEB. 2012

AL SENATORE PIETRO ICHINO
Senato della Repubblica

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento
Ufficio III

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Ufficio Sindacato Ispettivo

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Sindacato Ispettivo

Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 4-05704 concernente l'assegnazione di *voucher* formativi da parte della Regione Calabria.

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, concernente l'attivazione di *stage* formativi presso la Regione Calabria, si forniscono, in via preliminare, alcune opportune precisazioni.

Innanzitutto, è d'uopo chiarire che le interrogazioni richiamate dal Sen. Ichino (n. 3-00480 e n. 4-02662), alle quali non risulta essere stata data ancora risposta dal precedente Governo, sono state entrambe delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (così come la presente); tuttavia, per la parte di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Quanto al merito della questione sollevata dall'interrogante, non si può non considerare che la materia della "formazione professionale" è attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva delle Regioni e che, pertanto, al fine di inquadrare correttamente la vicenda, è necessario tener conto anche delle eventuali leggi regionali adottate, in materia di tirocini formativi, dalla Regione Calabria nell'esercizio della propria autonomia legislativa.

Tanto premesso, si evidenzia, in via generale, che le eventuali iniziative volte alla stabilizzazione di personale tirocinante costituiscono, in ogni caso, violazione dell'articolo 97 della Costituzione da accertarsi nelle sedi competenti. In tal senso, eventuali elementi afferenti, nello specifico, all'operato della Regione Calabria, possono essere acquisiti, ove richiesto, solo mediante l'attivazione delle procedure ispettive esperite dal competente Ispettorato per la funzione pubblica.

A tal riguardo, di conseguenza, si riporta il contenuto di una nota pervenuta dal Dirigente del Settore Segreteria - Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria all'esito di istruttoria avviata dall'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nella sopra indicata nota sono state ampiamente descritte le modalità di espletamento delle procedure connesse all'attuazione del "Programma *Stage*" previsto dalla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8 e, nel contempo, sono stati indicati gli sviluppi del programma citato alla luce delle intervenute leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3, 11 agosto 2010, n. 23, e 18 luglio 2011, n. 20.

Ciò premesso, si ritiene di evidenziare quanto rilevato dal sopra indicato Dirigente circa la conformità del Programma in questione alle previsioni normative richiamate nella relazione, nonché, per quel che attiene in particolare la proroga per un ulteriore anno e fino al 31 agosto 2012 del godimento del *voucher* formativo da parte degli stagisti interessati, quanto dallo stesso dedotto secondo cui "la Regione Calabria ha inteso erogare un contributo in favore di enti pubblici disponibili a sottoscrivere contratti di lavoro con gli *ex* stagisti e non già a proseguire con questi ultimi attività di formazione e di *stage*." precisando "(...) che, dopo l'erogazione del

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione

contributo di cui sopra, ogni eventuale reiterazione dei rapporti lavorativi instaurati, avrebbe potuto essere assunta, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, ad esclusivo carico degli enti aderenti all'iniziativa.".

Nel merito, il Dirigente del Settore Segreteria - Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria precisa che la legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, stabiliva che la Regione Calabria, al fine di promuovere la residenzialità nel territorio regionale, intendeva concedere un premio a titolo di riconoscimento dei livelli di eccellenza nella formazione universitaria ai giovani calabresi particolarmente meritevoli che avessero conseguito la laurea in università italiane e straniere con il massimo dei voti e nel tempo previsto dal proprio piano di studi.

Tale riconoscimento di eccellenza, in base alla normativa sopra richiamata, prevedeva l'erogazione di premi pari ad euro 24.000,00 ciascuno, da corrispondere in rate mensili pari ad euro 1.000,00 per ventiquattro mensilità con la contestuale frequenza da parte del beneficiario di uno *stage* presso un'università calabrese, un ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione Calabria ovvero un comune della Calabria.

La legge regionale 19 aprile 2007, n. 8 all'articolo 11 stabiliva, inoltre, che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del "Programma Stage" si sarebbe provveduto a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Successivamente il Consiglio regionale, al fine di attuare le predette previsioni normative e fissare la disciplina di dettaglio, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 49 del 9 luglio 2007 adottava il regolamento del "*Programma Stage per i migliori giovani laureati della Calabria in attuazione della legge regionale n. 8/2007 e dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2004*".

In tale regolamento, il Consiglio regionale fissava i requisiti per concorrere all'erogazione del premio in forma di *voucher* e chiariva le modalità di attuazione del programma.

Il sopra indicato Dirigente, inoltre, sottolinea nella propria nota che le risorse per fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del programma, che si è svolto nel periodo 20 ottobre 2008 - 20 ottobre 2010, sono state poste interamente a carico del bilancio del Consiglio regionale,

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione

con risorse derivanti dall'U.P.B. 1.1.01.01 Funzionamento del Consiglio Regionale, sebbene fosse previsto nella normativa sopra richiamata che la Giunta regionale avrebbe potuto eventualmente finalizzare, allo scopo di realizzare questo specifico programma, finanziamenti a valere sugli stanziamenti del POR Calabria 2000 - 2006 e della programmazione regionale dei fondi comunitari 2007 - 2013 (FSE), ipotesi che non ha poi avuto alcun riscontro concreto.

Con deliberazione n. 103 del 21 novembre 2007 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvava, quindi, il bando di selezione pubblica per l'assegnazione di 250 *voucher* formativi nell'ambito del "Programma Stage".

Successivamente con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, di modifica all'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, il numero di *voucher* formativi da assegnare veniva aumentato da duecentocinquanta a cinquecento.

Al fine di dare ulteriore seguito alla procedura, con deliberazione n. 118 del 3 dicembre 2007, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nominava la Commissione di valutazione dei *voucher* formativi, nonché il gruppo di lavoro a supporto coordinato dal Segretario Generale e, con deliberazione dello stesso organo n. 119 del 3 dicembre 2007, veniva approvato l'avviso per manifestazione di interesse destinato alle Amministrazioni Pubbliche presso le quali i beneficiari avrebbero dovuto svolgere la seconda fase dello *stage* formativo.

Ultimate le attività selettive, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 7 luglio 2008, venivano approvate le graduatorie provvisorie per l'assegnazione dei cinquecento *voucher* formativi nell'ambito del programma.

Le successive attività di realizzazione sono state attuate dal Consiglio regionale - Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali.

Considerata la difficile situazione economica ed occupazionale nazionale e calabrese - continua la nota - al fine di trattenere risorse umane ad alto potenziale e di non disperdere il patrimonio di conoscenze già acquisite dai giovani laureati calabresi impegnati nel "Programma Stage", la Regione Calabria, conclusa l'attività dell'originario programma, con legge regionale 22

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione

novembre 2010, n. 32, di modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, stabiliva di utilizzare in una nuova forma tali risorse di eccellenza a disposizione sul territorio.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la normativa sopra richiamata prevedeva l'erogazione di un contributo annuo di euro 10.000,00 in favore di soggetti pubblici che si fossero impegnati a stipulare con ogni *ex* stagista, che avesse concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal regolamento di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 49 del 9 luglio 2007, tipologie contrattuali di lavoro previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro.

All'esito delle manifestazioni di interesse espresse dai soggetti pubblici interessati, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previ accordi con la Giunta regionale, stabiliva con deliberazione n. 34 dell'8 luglio 2011 di assumere la gestione delle attività connesse alla realizzazione di tale fase del "Programma *Stage*" direttamente a cura del Consiglio regionale della Calabria.

Tale volontà trovava attuazione nella legge regionale n. 20 del 18 luglio 2011 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) il cui articolo 10, comma 3, affidava la gestione del "Programma *Stage*" al Consiglio regionale e ne disciplinava le modalità di finanziamento.

In attuazione di dette previsioni normative il Consiglio regionale - Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ha eseguito tutte le procedure amministrative idonee al fine di pervenire all'erogazione del contributo agli enti pubblici che, con l'adesione alla manifestazione di interesse, avessero espresso l'intenzione di stipulare con gli *ex* stagisti, risultanti in regola con le attività di formazione, contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi.

Ad avviso del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, appare evidente che la procedura adottata dai competenti organi regionali al fine di realizzare il c.d. "Programma *Stage*" di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 103/2007 appare assolutamente conforme alle previsioni normative sopra richiamate ed alle disposizioni di

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione

dettaglio contenute nel regolamento adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 49 del 9 luglio 2007.

Inoltre, come anticipato in premessa, a parere dello stesso Dirigente “*Quanto alla segnalazione relativa ad una supposta proroga per un ulteriore anno e fino al 31 agosto 2012 del godimento del voucher formativo da parte degli stagisti interessati, con conseguente allungamento a tre anni della durata complessiva delle attività di stage, si fa presente che tale osservazione è frutto di una male intesa interpretazione del contenuto delle previsioni della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 32; infatti, da una attenta disamina delle previsioni di tale ultimo dettato normativo, si deduce chiaramente che la Regione Calabria ha inteso erogare un contributo in favore di enti pubblici disponibili a sottoscrivere contratti di lavoro con gli ex stagisti e non già a proseguire con questi ultimi attività di formazione e di stage*”.

FILIPPO PATRONI GRIFFI
